BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
18.11.2026 07:46:15 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
18.11.2026 14:19:08 UTC

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2026
429/2026/R/EEL

DETERMINAZIONI SULL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE MONTEMARTINI, PER L'ANNO 2020

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1408ª riunione del 17 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 673/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2022, 42/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 42/2022/R/eel);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA HOLDING S.p.A. (di seguito: ACEA ENERGIA HOLDING), del 5 dicembre 2013, prot. Autorità 38714, del 6 dicembre 2013 (di seguito: prima comunicazione ACEA);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15716, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ACEA ENERGIA S.p.A. (di seguito: ACEA ENERGIA), del 22 dicembre 2021, prot. Autorità 48170, di pari data (di seguito: seconda comunicazione ACEA);
- la comunicazione di Terna, del 7 luglio 2022, prot. Autorità 29900, del giorno 8 luglio 2022 (di seguito: seconda comunicazione Terna);

- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell'Autorità, del 27 febbraio 2026, prot. Autorità 15798, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di ACEA ENERGY MANAGEMENT S.r.l. (di seguito anche: ACEA ENERGY MANAGEMENT), del 9 marzo 2026, prot. Autorità 18447, del 10 marzo 2026 (di seguito: terza comunicazione ACEA);
- la comunicazione di ACEA ENERGY MANAGEMENT, del 18 marzo 2026, prot. Autorità 21011, di pari data (di seguito: quarta comunicazione ACEA);
- la comunicazione congiunta di ACEA ENERGIA e ACEA ENERGY MANAGEMENT del 30 marzo 2026, prot. Autorità 23890, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere, all'Autorità, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- l'impianto di produzione Montemartini è stato inserito nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2020, in quanto elemento essenziale del piano di emergenza della città di Roma predisposto dalla stessa Terna;
- ACEA ENERGIA HOLDING, con la prima comunicazione ACEA, ha presentato, all'Autorità, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2020 in relazione all'impianto Montemartini, secondo la modalità prevista dalla deliberazione 111/06;
- l'impianto in oggetto è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2020, con la deliberazione 635/2013/R/eel;
- nel corso dell'anno 2014, ACEA ENERGIA HOLDING è stata oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione in ACEA ENERGIA, in conseguenza della quale quest'ultima società è subentrata nei rapporti attivi e passivi di ACEA ENERGIA HOLDING;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo

quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la seconda comunicazione ACEA, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2020, in relazione all'impianto di Montemartini; con la quarta comunicazione ACEA, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DIME;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da ACEA ENERGIA, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 42/2022/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo *ex* comma 63.13 ad ACEA ENERGIA;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da ACEA ENERGIA nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2020; dai dati emerge che si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la terza comunicazione ACEA, ACEA ENERGY MANAGEMENT ha comunicato all'Autorità di aver assunto, dal giorno 1° gennaio 2026, il ruolo di utente del dispacciamento dell'impianto Montemartini, al posto di ACEA ENERGIA;

- con la comunicazione congiunta, ACEA ENERGIA e ACEA ENERGY MANAGEMENT hanno informato l'Autorità che qualsiasi compenso in acconto o conguaglio dovuto a titolo di reintegro dei costi connessi alla gestione dell'impianto Montemartini, inclusi quelli riferiti a periodi antecedenti al giorno 1° gennaio 2026, dovrà essere corrisposto ad ACEA ENERGY MANAGEMENT.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi, di cui alla seconda comunicazione ACEA, come modificata e integrata dalla quarta comunicazione ACEA, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo:
  - l'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 42/2022/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
  - i ricavi di cui al comma 65.3, attinenti al mercato del giorno prima;
  - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- ridurre i costi fissi applicati per il calcolo del Corrispettivo:
  - della parte dei costi fissi di capitale che non risulta conforme alle disposizioni dei commi 65.14 ss.;
  - dell'accantonamento al fondo rischio pensione indicato nella quarta comunicazione ACEA, in quanto relativo a oneri incerti non ancora effettivamente sostenuti;
  - in ragione dell'eccesso di indisponibilità registrato nell'anno 2020 rispetto all'indisponibilità media del triennio precedente, ai sensi del comma 65.22

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, ad ACEA ENERGY MANAGEMENT S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'*Allegato A*;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 31 dicembre 2026;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'*Allegato A*, a Terna S.p.A. e ad ACEA ENERGY MANAGEMENT S.r.l.;

4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'*Allegato A*, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua